

COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA
(Provincia di BERGAMO)

**Approvato con delibera del
Consiglio Comunale**
n. 16 del 11/05/2016

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)
TESTO UNICO**

Parte I – TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Parte II – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

**Parte III – TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI
(TASI)**

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Soggetto attivo IUC

PARTE I - TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA TARI

- Art. 3. Natura del prelievo
- Art. 4. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 5. Rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 6. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 7. Presupposto per l'applicazione della tassa
- Art. 8. Soggetti passivi
- Art. 9. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 10. Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 11. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 12. Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFE

- Art. 13. Costo di gestione
- Art. 14. Determinazione della tariffa
- Art. 15. Articolazione della tariffa
- Art. 16. Periodi di applicazione della tassa
- Art. 17. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 18. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 19. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 20. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 21. Scuole statali
- Art. 22. Tassa giornaliera
- Art. 23. Tributo provinciale

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

- Art. 24. Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 25. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Art. 26. Riduzioni per avvio al recupero
- Art. 27. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 28. Altre riduzioni ed esenzioni
- Art. 29. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V – DICHIARAZIONE TARI E RISCOSSIONE TARI.

- Art. 30. Obbligo di dichiarazione
- Art. 31. Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 32. Riscossione Tari

PARTE II - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

- Art. 33. Oggetto del regolamento e presupposto dell'imposta
- Art. 34. Definizione di fabbricato
- Art. 35. Definizione di abitazione principale e relative pertinenze
- Art. 36. Definizione di area fabbricabile
- Art. 37. Definizione di terreno agricolo
- Art. 38. Soggetti passivi
- Art. 39. Soggetto attivo Imu
- Art. 40. Base imponibile
- Art. 41. Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto
- Art. 42. Base imponibile dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D
- Art. 43. Base imponibile delle aree fabbricabili
- Art. 44. Base imponibile delle aree fabbricabili in caso di costruzione in corso, di demolizione di fabbricato e di interventi di recupero edilizio
- Art. 45. Base imponibile dei terreni agricoli
- Art. 46. Base imponibile ridotta del 50%
- Art. 47. Base imponibile immobili concessi in comodato d'uso
- Art. 48. Determinazione dell'aliquota e dell'imposta
- Art. 49. Esenzioni
- Art. 50. Detrazioni e riduzioni dell'imposta
- Art. 51. Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale
- Art. 52. Quota Statale
- Art. 53. Versamento e dichiarazione

PARTE III - TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

- Art. 54. Presupposto e finalità
- Art. 55. Soggetti passivi
- Art. 56. Immobili soggetti al Tributo
- Art. 57. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 58. Determinazione della base imponibile
- Art. 59. Aliquote del tributo
- Art. 60. Detrazioni
- Art. 60Bis. Esenzioni e riduzioni
- Art. 61. Servizi indivisibili e relativi costi
- Art. 62. Versamento del tributo

DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 63. Dichiarazione
- Art. 64. Funzionario responsabile IUC
- Art. 65. Attività di controllo e verifica
- Art. 66. Accertamento
- Art. 67. Sanzioni
- Art. 68. Interessi
- Art. 69. Rimborsi
- Art. 70. Accertamento con adesione
- Art. 71. Riscossione Coattiva
- Art. 72. Contenzioso
- Art. 73. Importi minimi
- Art. 74. Trattamento dei dati personali

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 75. Norma di rinvio
- Art. 76. Entrata in vigore e norme finali
- Art. 77. Clausola di adeguamento
- Art. 78. Disposizioni transitorie
- Art. 79. Disposizioni per l'anno 2014

Allegati

- all. A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani con Deliberazione di C.C. n. 03 del 11.03.2013
- all. B: Categorie di utenze non domestiche
- all. C: Utenze domestiche con analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa produzione di rifiuti con le utenze previste dall'allegato B.
- all. D: Linee Guida per il compostaggio domestico.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Brembate di Sopra dell'Imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e sue s.m.;

2. Il tributo si articola in due componenti:

- *la componente patrimoniale*, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e sue s.m., e disciplinata dalla Parte II del presente regolamento;

- *la componente servizi*, articolata a sua volta:

- *nel tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147 e sue s.m., destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, e disciplinata dalla Parte III del presente regolamento;

- *nella tassa sui rifiuti (TARI)*, di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, e sue s.m. destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e disciplinata dalla Parte I del presente regolamento.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Soggetto Attivo IUC

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune di Brembate di Sopra nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili all'Imposta. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui la tassa si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

PARTE I – TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA TARI

Art. 3. Natura del prelievo

1. L'entrata riferita alla TARI ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013.
2. Nella determinazione della tassa di cui al comma precedente ci si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, ai sensi del comma 651 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013.

Art. 4. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

Art. 5. Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione della Tassa e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose previste nell'apposito elenco approvato dal Comune (vedi allegato A) provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.

Art. 6. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 7. Presupposto per l'applicazione della Tassa

1. Presupposto per l'applicazione della tassa è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Si intendono per:

- a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
- d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dalla tassa:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione autonoma anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica (escludendo quindi i casi di un unico allacciamento, comune a più di una unità abitativa) costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di

atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

Art. 8. Soggetti passivi

1. La tassa è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà passiva fra i componenti del nucleo familiare conviventi o comunque fra chi usa in comune i locali e le aree nonché fra il proprietario e il conduttore. Detto vincolo opera in ogni fase del procedimento sia esso quello dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso, sia in funzione della garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione.

2. Per le utenze domestiche si considera obbligato colui che effettua la comunicazione di richiesta del servizio ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione.

3. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime. Incombe peraltro nei confronti degli amministratori di condominio – ove ciò sia richiesto dal Gestore della tariffa ovvero dal Comune – la presentazione dell'elenco degli occupanti o conduttori dei predetti locali od aree.

4. Per le utenze non domestiche si considera, in mancanza del dichiarante richiedente il servizio, il titolare dell'impresa, associazione, studio; per le società di persone gli amministratori in solido con la società e per le società di capitali o altre organizzazioni dotate di personalità giuridica le medesime società e organizzazioni, in solido con gli amministratori.

Per le organizzazioni prive di personalità giuridica la tassa è dovuta da chi le presiede o le rappresenta.

5. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 9. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti alla tassa i seguenti locali o aree:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete, anche se rimangono allacciate ai servizi pubblici perché utenze condominiali o facenti capo ad allacciamenti che servono più unità abitative;

- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e parti riservate al pubblico e aree di sosta o accesso e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo verrà applicata la tassa per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

Art.10. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 9.

Art. 11. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla tassa, non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 6, al cui smaltimento sono

tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Non sono in particolare, soggette a tassa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti a tariffa nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori ai predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione della tassa.

3. Relativamente alle utenze non domestiche per le quali sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio; qualora sia possibile individuare la superficie sulla quale si producono rifiuti speciali non assimilati mediante la presentazione, da parte del contribuente, di planimetrica con l'indicazione dettagliata della superficie interessata alla produzione dei suddetti rifiuti, si procederà all'esclusione della stessa dal pagamento della tassa mentre, qualora non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dalla tassa, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta la percentuale di abbattimento del 20%.

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione:

- a) il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.);
- b) le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

Devono inoltre produrre copia del MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale) entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di presentazione della denuncia originaria o di variazione.

Art. 12. Superficie degli immobili

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.

2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art. 1, comma 647 della Legge n. 147/2013, la superficie assoggettabile alla tassa delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie assoggettabile alla tassa resta quella calpestable, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tassa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 13. Costo di gestione

1. La tassa sui rifiuti è destinata alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. In particolare la tassa deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 653 della Legge n. 147/2013, a decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
4. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito, ai sensi dell'articolo 1, comma 683 della Legge n. 147/2013.

5. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

6. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della tassa sui rifiuti, al netto-del tributo provinciale:

- a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
- b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 14. Determinazione della tariffa

1. La tassa sui rifiuti è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario, ai sensi dell'articolo 1, comma 683 della Legge n. 147/2013 con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 15. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dell'articolo 1 comma 658 della Legge n. 147/2013 e dell'articolo 4, comma 2, del Decreto del Presidente

della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale, compresa tra il 10% e il 40%, del minor costo di smaltimento finale dei rifiuti raccolti in maniera differenziata nell'anno precedente.

Art. 16. Periodi di applicazione della Tassa

1. La tassa è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei locali o aree soggette.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui termina il possesso o la detenzione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 31, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 17. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 18. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente nel caso in cui debbano essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico ma dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare (es. le colf che dimorano presso la famiglia).

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di permanenza in comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per utenze domestiche non stabilmente attive di cui all'art. 7, comma 3 del DPR 158/1999 si intendono:

A) le abitazioni tenute a disposizione come seconde case da soggetti residenti e non sul territorio del comune;

B) gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE)

purché, per entrambe le categorie, vi sia l'utilizzazione fino ad un massimo di 183 giorni nell'anno solare.

Al fine di determinare il numero dei componenti del nucleo familiare di queste particolari utenze, per le quali risulterebbe difficile determinare il numero di persone che stabilmente occupano i locali, si devono seguire le seguenti regole:

- a. nel caso in cui colui che occupa/conduce i locali, è residente nel comune si applicano i commi 1 e 2 del presente articolo;
- b. nel caso in cui colui che occupa/conduce i locali, non è residente, ma indica nella comunicazione il numero degli occupanti dell'alloggio, si deve utilizzare questo numero;
- c. nel caso in cui colui che occupa/conduce i locali, non è residente e non indica nella comunicazione il numero degli occupanti dell'alloggio, si deve considerare se il nucleo familiare è mai stato residente nel Comune:
 1. se in precedenza il nucleo familiare è stato residente nel Comune, allora si tiene conto del numero di componenti il nucleo familiare all'ultima data utile prima dell'emigrazione o dell'iscrizione all'AIRE;
 2. se anche in precedenza il nucleo familiare non è mai stato residente nel Comune, occorre necessariamente far riferimento alla seguente tabella di conversione:

Totale mq. Dell'abitazione	N° equivalente di occupanti
Fino a 60 mq.	1
Da 61 mq. A 90 mq.	2
Da 91 mq. A 110 mq.	3
Da 111 mq. A 130 mq.	4
Oltre 150 mq.	6 o più

4. Per le unità abitative a disposizione del proprietario dei locali, ma di fatto occupate/condotte da un soggetto diverso, per la determinazione del numero dei componenti del nucleo familiare, da indicare sulla suddetta comunicazione, si devono seguire le seguenti regole:

- a. se l'occupante/conducente è residente: il proprietario indica nella comunicazione il numero degli occupanti dell'alloggio in base a quanto stabilito dai commi 1 e 2 del presente articolo, indicando anche tutti i nominativi;
- b. se l'occupante/conducente non è residente: il proprietario indica nella comunicazione il numero dei soggetti che effettivamente occupano l'alloggio.

Se il proprietario non fosse in grado di indicare nella comunicazione il numero degli occupanti dell'alloggio, si procederà alla loro determinazione utilizzando la tabella di conversione mq./n° occupanti equivalenti prevista dal comma 3 del presente articolo.

In ogni caso il proprietario dei locali è obbligato a comunicare, al 1° gennaio di ogni anno, o comunque ogni volta che si verifica un cambiamento nei soggetti che occupano i locali, da quante persone è composto il nucleo familiare.

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva di utenze abitative nel comune. Se invece condotte da soggetto diverso da persona fisica, i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. Il numero dei componenti di ciascun nucleo familiare sul quale parametrare quanto dovuto dalla singola utenza, relativamente alle utenze domestiche, è quello risultante dai registri anagrafici e precisamente dal foglio di famiglia ovvero dal foglio di convivenza alla data del 1° gennaio di ogni anno, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo.

Per le utenze e/o i nuclei familiari sorti successivamente al 1° gennaio di ogni anno il numero dei componenti è dato da quello risultante alla data di inizio dell'utenza.

8. **DOPPIA IMPOSIZIONE:** nel caso in cui un nucleo familiare è unico al 1° gennaio dell'anno e nel corso dello stesso anno si divide in due nuclei familiari ben distinti, entrambe residenti nel territorio del Comune di Brembate di Sopra, si verifica una doppia imposizione, a partire dal momento della creazione del nuovo nucleo familiare. In virtù di questo fatto, derogando a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, al momento della divisione del nucleo familiare originario, viene aggiornato il numero dei componenti in modo tale da sottrarre da quest'ultimo il numero di persone che dividendosi hanno formato il nuovo nucleo. Il nuovo nucleo familiare, per contro, seguirà il principio sancito dal precedente comma 7.

9. **MANCATA IMPOSIZIONE:** nel caso in cui due nuclei familiari, entrambe residenti nel territorio del Comune di Brembate di Sopra, sono ben distinti al 1° gennaio dell'anno e nel corso dello stesso anno si

uniscono formando un nucleo familiare unico, si verifica una mancata imposizione, a partire dalla momento della loro fusione. In virtù di questo fatto, derogando a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, al momento della eliminazione di uno dei due nuclei familiari originari, viene aggiornato il numero dei componenti in modo tale da sommare al nucleo che rimane il numero di persone che aggiungendosi hanno portato alla creazione di un nuovo nucleo. Al nucleo che è stato fuso nell'altro, per contro, verrà assegnata una data di disdetta sulla base di quanto dichiarato nella relativa comunicazione.

Art. 19. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 20. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene effettuata in relazione all'attività principale o ad eventuali attività secondarie effettivamente svolte nei locali occupati. Nel caso in cui sia dubbia l'attribuzione della categoria di attività è opportuno rifarsi alla classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti. (Vedi Allegato C)
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 21. Scuole statali

1. la tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti, a norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Art. 22. Tassa giornaliera

1. A norma dell'art. 1, commi dal 662 al 665 della Legge 27/12/2013, n. 147 la tassa sui rifiuti si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola di una percentuale stabilita dal provvedimento annuale di approvazione delle tariffe della tassa annuale. (Deliberazione di approvazione Piano Tariffario).

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il Canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. Alla Tassa giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 26 (recupero), 27 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 28 (agevolazioni, riduzioni ed esenzioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 24 e per le utenze non domestiche non stabilmente attive di cui all'articolo 25.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tassa annuale.

7. Per particolari manifestazioni o eventi (sportivi, socio-culturali, fiere e feste popolari) che si svolgono su aree pubbliche ovvero aree di uso pubblico, in considerazione della loro specialità ai fini della determinazione della Tariffa, risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei

partecipanti, si possono concludere con il soggetto organizzatore della manifestazione/evento specifici contratti aventi ad oggetto il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti. In questi casi la tassa, disciplinata dal presente regolamento, non sarà dovuta perché sostituita dal corrispettivo previsto dal contratto suddetto sottoscritto dalle parti.

Art. 23. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della tassa sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare la tassa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai sensi dell'articolo 1, comma 666 della Legge n. 147/2013.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della tassa stessa.

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

Art. 24. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 15%;

abitazioni, diverse dall'abitazione principale, così come definita ai fini Imu dalla Parte II del presente regolamento, tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Si intende per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, l'uso che si protrae per un periodo non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 15%;

b) abitazioni tenute a disposizione e possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), a condizione che non risultino locate o date in comodato d'uso: riduzione del 30%;

1 Bis A partire dal 2015, ai sensi dell'art. 9-bis, comma 2 del D.L. n. 47/2014, la TARI si applica, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi, sull'unità immobiliare che ai fini IMU è considerata direttamente adibita ad abitazione principale ai sensi dell'art. 51, comma 1, lettera b) del presente Regolamento (una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso);

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 25. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 24.

Art. 26. Riduzioni per avvio al recupero

1. La tassa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 40% della tassa dovuta dall'utenza, è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al recupero per il 15% del costo unitario Cu di cui al punto 4.4., Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche).

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione con l'importo dovuto a titolo di tassa per l'anno successivo.

5. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

Art. 27. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. La tassa è ridotta, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza superiore a 150 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.
2. La tassa è dovuta nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi a causa di forza maggiore o che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 28. Altre riduzioni ed esenzioni.

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 660 della Legge n. 147/2013 la tassa si applica in misura ridotta, secondo le modalità, le condizioni, i tempi e le percentuali previsti in apposito atto deliberativo (Deliberazione di approvazione del Piano Tariffario), alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) utenze meritevoli dell'abbattimento della Tariffa per una quota proporzionale ai risultati singoli o collettivi raggiunti in materia di conferimento a raccolta differenziata; (intendiamo in questo caso le percentuali di riduzioni che con il precedente reg.ro TIA2 erano accordate alle utenze inserite in categoria 1: Associazioni, biblioteche, musei, scuole);
 - b) utenze domestiche occupate da anziani o disabili che trasferiscono la propria residenza presso istituti di ricovero o sanitari, purché le stesse non siano date in locazione o utilizzate da altri soggetti.
2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della Tassa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
3. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 24.

Art.28-bis RIDUZIONI PER COMPOSTAGGIO AEROBICO

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013 e dell'art. 37 comma 1 della Legge 28.12.2015 n.221 le utenze domestiche e le imprese agricole e florovivaistiche che praticano il compostaggio aerobico hanno diritto ad una riduzione pari al 5 % (cinque per cento) della parte fissa e della parte variabile della tariffa T.A.R.I.;
2. La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente di impegno alla pratica del compostaggio in modo continuativo e della documentazione attestante l'acquisto o il possesso del composter, che dovrà essere redatta su modulo specifico messo a disposizione dall'ufficio tributi del Comune.

3. L'istanza, se presentata entro il 28 febbraio, produce i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio dello stesso anno, mentre se presentata dopo il 28 febbraio produce i suoi effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo. Per l'anno 2016 l'istanza può essere presentata entro il 31 luglio 2016 ed ha effetto dal 1° ottobre 2016.
4. Il contribuente ha diritto alla riduzione per compostaggio se dispone di un orto, giardino o parco privato di almeno 40 metri quadrati dove poter utilizzare il compost prodotto;
5. A seguito della presentazione della suddetta istanza, il Comune potrà in ogni momento procedere alla verifica, anche periodica, dell'effettiva attività di compostaggio. Il riconoscimento della riduzione resta comunque condizionato alle risultanze delle attività di controllo.
6. Per le modalità pratiche della gestione dell'attività di compostaggio si rinvia all'allegato D del presente Regolamento "Linee guida per l'attività di compostaggio" al quale i contribuenti dovranno attenersi.

Art. 29. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni verrà considerata solo la più favorevole al contribuente.

TITOLO V – DICHIARAZIONE TARI E RISCOSSIONE TARI

Art. 30. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi della tassa devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della Tassa e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 31. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono si è verificato il fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della tassa. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di attivazione, di variazione o di cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, indirizzo mail) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, indirizzo mail) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree e nel caso questi non fossero di sua proprietà dovranno essere indicati anche i dati anagrafici e il codice fiscale del proprietario;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione (allegare copia del contratto di locazione, ricevuta di presentazione della risoluzione del contratto di locazione o fatture di chiusura di forniture delle pubbliche utenze);
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale, indirizzo mail e/o PEC);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree e nel caso questi non fossero di sua proprietà dovranno essere indicati anche i dati anagrafici e il codice fiscale del proprietario;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici preposti o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 32. Riscossione TARI

1. Il Comune riscuote la tassa sui rifiuti dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tassa e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in due rate semestrali scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il giorno 16 del mese di giugno di ciascun anno.

2. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

3. La tassa per l'anno di riferimento può essere versata al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale la tassa è dovuta, un sollecito bonario per omesso o insufficiente pagamento. Il sollecito bonario indica le somme da versare in unica rata entro 30 giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si emetterà un avviso di accertamento che chiederà di versare, entro 60 giorni dal ricevimento, oltre l'importo dovuto e le spese di spedizione, la sanzione per omesso o insufficiente pagamento e gli interessi di mora. Qualora l'avviso di accertamento non venga regolarizzato con i versamenti richiesti, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo comma dell'articolo 32.

PARTE II - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Art. 33. Oggetto del regolamento e Presupposto dell'imposta

1. La presente Parte II del Regolamento IUC disciplina l'applicazione nel Comune di Brembate di Sopra dell'Imposta Municipale propria (IMU), istituita dall'art. 13 del D.L n° 201/2011, convertito con modificazione dalla L. n° 214/2011 e disciplinata dal citato art. 13, oltretché dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n° 23/2011, dall'art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44, dall'art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 e dall'art. 1, commi 707-729, della Legge 27/12/2013, n. 147 e sue s.m..
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, esclusa, a decorrere dal 01/01/2014, l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9.

L'imposta municipale propria, non si applica altresì:

- a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/04/2008 del Ministro delle infrastrutture;
- c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Art. 34. Definizione di fabbricato

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che, per espressa dichiarazione del soggetto passivo dell'imposta esposta nella denuncia iniziale o nella denuncia annuale di variazione, e a prescindere dalla previsione della sua edificabilità contenuta negli strumenti urbanistici comunali, ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire

dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque effettivamente utilizzato.

2. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze

Art. 35. Definizione di abitazione principale e relative pertinenze

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile.

2. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.

3. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Sono pertinenze le unità immobiliari utilizzate direttamente dal possessore e destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale così come individuate dall'articolo 817 del Codice Civile.

Art. 36. Definizione di area fabbricabile

1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
2. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 2 dell'articolo 37 del presente regolamento sui quali persiste l'utilizzazione agro - silvo - pastorale

mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

4. Il Comune, ai sensi dell'art. 31, comma 20 della L. n° 289/2002, è tenuto a dare comunicazione al contribuente del divenire dell'edificabilità del suolo posseduto, mediante notifica a mezzo del servizio postale. Il Responsabile del Settore Tecnico, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente articolo.

Art. 37. Definizione di Terreno agricolo

1. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile e quindi la coltivazione del fondo, la silvicoltura, l'allevamento di animali e tutte le attività connesse.
2. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali i soggetti di cui all'art. 1 del D.Lgs. n° 99/2004 iscritti nella previdenza agricola.

Art. 38. Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'articolo 33 del presente regolamento, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, concessione sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.

Inoltre soggetto passivo diviene l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto titolare di un diritto di abitazione ai fini Imu.

2. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
3. In caso di immobile di proprietà del coniuge defunto o già posseduto in comproprietà con il coniuge defunto, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge superstite cui è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare ex art. 540 del Codice Civile.
4. L'assegnazione di alloggio a favore del socio di società cooperative a proprietà divisa fa assumere la veste di soggetto passivo dalla data di assegnazione.
5. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'art. 69, comma 1, lettera a) del codice del consumo, di cui al D.Lgs. n. 206/2005 e sue successive modificazioni, il versamento dell'Imposta è effettuato da chi amministra il bene.

Art. 39. Soggetto attivo IMU

1. Salvo quanto previsto dall'art. 2 del presente regolamento, si precisa che ai soli fini Imu, qualora un immobile sia situato contemporaneamente sul territorio di due comuni, la prevalenza viene intesa per una quota parte superiore al 50% della superficie reale dell'immobile, pertanto l'imposta verrà liquidata, accertata e riscossa dal Comune sul quale l'immobile insiste prevalentemente.
2. Nel caso di cui al comma precedente, secondo periodo, se l'immobile in oggetto viene destinato interamente ad abitazione principale, pur avendo il proprietario la residenza anagrafica e la dimora abituale presso il comune su cui la superficie dell'immobile non insiste in maniera prevalente, l'imposta relativa a tutto l'immobile viene comunque liquidata, accertata e riscossa dal Comune prevalente, applicando il regime agevolativo previsto dal presente regolamento per l'abitazione principale.

Art. 40. Base imponibile

1. Base imponibile dell'imposta e' il valore degli immobili di cui all'articolo 1, così come determinato nei successivi articoli 41, 42, 43, 44 e 45 del presente regolamento.

Art. 41. Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, i seguenti moltiplicatori:
 - a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con l'esclusione della categoria catastale A/10;
 - b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c. 80 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D/5;
 - d. 80 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A/10;
 - e. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
 - f. 55 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale C/1.
2. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5%, ai sensi dell'art. 3, comma 48 della L. 23 dicembre 1996 n° 662.

Art. 42. Base imponibile dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D - E

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento.

Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature e d altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

2. A decorrere dal 01/01/2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 1) possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n.701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al precedente comma; limitatamente all'anno di imposizione 2016 in deroga all'art.13, comma 4 del decreto legge 6 dicembre 2011 n.201, convertito nella Legge n.214/2011, per gli atti di aggiornamento di cui al precedente comma presentati entro il 15/06/2016, le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 01/01/2016.

Art. 43. Base imponibile delle aree fabbricabili

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. Il Consiglio Comunale può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al mero scopo di facilitare il versamento dell'imposta.

Art. 44. Base imponibile delle aree fabbricabili in caso di costruzione in corso, di demolizione di fabbricato e di interventi di recupero edilizio

1. In caso di edificazione dell'area, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero sino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera.
2. In caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione dello stesso sull'area di risulta, oppure in caso di recupero edilizio effettuato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c, d, e, della Legge 5 agosto 1978, n. 457, sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione ovvero fino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato la base imponibile è data dal solo valore dell'area.
3. I fabbricati parzialmente costruiti sono assoggettati all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di inizio di utilizzazione. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e le volumetrie della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

Art. 45. Base imponibile dei terreni agricoli

1. Per i terreni agricoli, e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al periodo successivo del presente comma, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del

reddito dominicale risultante in catasto, vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione, un moltiplicatore pari a 135.

2. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo i redditi dominicali sono rivalutati del 25%, ai sensi dell'art. 3, comma 51 della L. 23 dicembre 1996 n° 662.

Art. 46. Base imponibile ridotta del 50%

1. La base imponibile è ridotta del 50% per i seguenti immobili:
 - a. I fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. n° 42/2004;
 - b. I fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dal Funzionario Responsabile del Settore Gestione del Territorio con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n° 445/2000 rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

Ai fini dell'applicazione della suddetta riduzione sono considerati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili, in origine abitabili, il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al risanamento conservativo e alla ristrutturazione degli stessi. In caso di demolizione e ricostruzione di edifici l'Imposta verrà calcolata prendendo a riferimento il valore dell'area edificabile sulla cui superficie di sedime l'immobile insisteva. La riduzione della base imponibile si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con la dichiarazione di cui all'articolo 21 del presente regolamento

Non possono godere della presente riduzione i fabbricati non ultimati ed i fabbricati non completamente inutilizzati, nonché quelli non utilizzati per mera volontà del possessore.

Art. 47. Base imponibile immobili concessi in comodato d'uso

1. La base imponibile è altresì ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile

concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito ad abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art.9, comma 6, del D.Lgs. n° 23/2011;

Art. 48. Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 1, comma 380, let. g, della Legge 24/12/2012, n. 228 e comunque nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.
2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.

Per l'anno 2016, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle Regioni e agli Enti Locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.

3. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico, di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 28/09/1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 2011; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 14 ottobre, si applicano gli atti adottati l'anno precedente.

Art. 49. Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5/bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio di culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dell'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, montani o parzialmente montani ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 4/2015 convertito, con modifiche, con la L. n. 34/2015;
- h) i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art.1 del decreto legislativo 29 marzo 2001, n.99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.
- i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73 comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, attività previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222.

La presente esenzione si applica agli immobili a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

2. L'esenzione disposta dal precedente comma alla lettera i) si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura commerciale; la qualifica di ente non commerciale, non avente per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, è determinata in conformità a quanto disposto dagli articoli 143, 148 e 149 del D.P.R. n. 917/86.

3. Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30/12/1993, n. 557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n. 133.
4. Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
5. Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma 4 e di quella prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, come modificata dall'art. 2, comma 3, del Decreto Legge 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013, n. 124, per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.
6. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Art. 50. Detrazioni e riduzione dell'imposta

1. Dall'Imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. Il Comune può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso non è possibile stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.
3. La detrazione di cui al comma 1 del presente articolo spetta anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616. Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.

Art. 51. Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale

1. Sono assimilati all'abitazione principale, con i conseguenti benefici relativi all'**esclusione**, purché trattasi di immobili non rientranti nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9, i seguenti immobili:

- a) l'unità immobiliare di cui siano proprietari o usufruttuari anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché la stessa non sia data in locazione;
 - b) una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
2. Gli immobili ai precedenti punti a) e b), se rientranti nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze, sono assimilati all'abitazione principale, con i conseguenti benefici relativi ad aliquota ridotta e a detrazione di cui all'articolo 50 comma 1 del presente regolamento .

Art. 52. Quota Statale

1. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, let. f), della Legge 24/12/2012, n. 228, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.
2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Fermo restando quanto previsto dall'art.48 comma 2) del presente Regolamento. Il relativo gettito è di competenza del Comune.
3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.
4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Art. 53. Versamento e dichiarazione

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'art. 38 del presente regolamento per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti passivi devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno di ogni anno.

3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché sia individuato l'immobile a cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi degli altri contitolari.
4. Nel caso di decesso del soggetto obbligato al versamento è ammesso il versamento complessivo dell'imposta effettuato a nome di uno dei possibili eredi, fino al momento della chiusura dell'atto di successione.
5. Il versamento dell'imposta, in deroga all'art. 52 del D. Lgs. n° 446/1997, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D. Lgs n° 241/1997, e quindi utilizzando il modello F24, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del modello e dei codici tributo.
6. La quota statale di imposta risultante è versata direttamente dal contribuente allo Stato contestualmente alla quota di Imposta municipale propria di competenza del Comune, secondo le modalità di cui al presente articolo.
7. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 360/1998 entro la data del 14 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 14 ottobre anzidetto si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
8. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del Decreto Legislativo 241/1997, in 3 rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 01/01/2014.
9. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo complessivo dell'imposta annuale risulta inferiore a € 10,00.
Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Nel caso di utilizzo del modello F24, l'arrotondamento deve essere operato per ogni codice tributo.
10. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'art. 9, comma 6

del D.L. n° 201/2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

11. E' fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica, seguendo le modalità di cui al successivo comma 4.
12. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

PARTE III

TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Art. 54. Presupposto e finalità

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 61 del presente regolamento.

Art. 55. Soggetti Passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 54. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura compresa tra il 10% e il 30% del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.

2. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
3. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 56. Immobili soggetti al Tributo

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo .

1.bis . A decorrere dall'anno 2016 sono escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dell'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Quest'ultima è tale quando è destinata in modo effettivo e concreto a servizio o ornamento di un fabbricato, mediante un'oggettiva, durevole e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, e qualora sia espressamente dichiarata come tale nella dichiarazione del tributo.

3. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

4. Per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall'approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.

5. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. In presenza di accatastamento il fabbricato è soggetto comunque all'imposta, purché sia dichiarato come ultimato.

Art. 57. Periodi di applicazione del tributo

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero.

ART. 58. Determinazione della base imponibile

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui alla parte II del presente regolamento IUC.

Art. 59. Aliquote del tributo

1. L'aliquota di base del tributo è del 1 per mille.
2. L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento.
3. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell'articolo 61 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
4. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e delle aliquote dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013.
5. Per gli anni 2014, 2015 e 2016, l'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per i medesimi anni i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, previste dalla deliberazione di cui al precedente comma 3, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n.

214, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobile.

6. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille.

7. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.

Art. 60. Detrazioni

1. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, di cui al precedente art. 59, può prevedere apposite detrazioni d'imposta per gli immobili adibiti ad abitazione principale e per le relative pertinenze così come definite dall'art. 56, comma 3 del presente regolamento.

2. La detrazione deve essere rapportata ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste dall'art. 54 del presente regolamento. A tal fine, il mese iniziale e quello finale si computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protrate per più di 15 giorni nel corso del mese in questione.

Art. 60 Bis. Esenzioni e riduzioni

1. Sono esenti dalla Tasi le seguenti fattispecie previste dall'art. 1, comma 3, del Decreto Legge 06/03/2014, n. 16:

a. Gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b. Gli immobili già esenti ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f) ed i) del D. Lgs. N. 504/1992. Ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 91-bis del D.L.n. 01/2012, convertito con modificazioni, dalla L. n. 27/2012e successive modificazioni.

c. I rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi.

2. A partire dal 2015, ai sensi dell'art. 9-bis, comma 2 del D.L. n. 47/2014, la TASI si applica, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi, sull'unità immobiliare che ai fini IMU è considerata direttamente adibita ad abitazione principale ai sensi dell'art. 51, comma 1, lettera b) del presente Regolamento (una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di

residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso);

Art. 61. Servizi indivisibili e relativi costi

1. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune:
 - a. Servizi cimiteriali
2. Il costo dei servizi viene determinato annualmente nella deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, la quale deve quantificare per ciascun servizio le seguenti voci di costo: Forniture, Manutenzioni e Utenze.
3. La deliberazione sopra richiamata dovrà altresì indicare la percentuale di copertura dei costi dei servizi assicurata dalla TASI.

Art. 62. Versamento del tributo

1. Al fine di semplificare l'adempimento del versamento da parte dei contribuenti in autoliquidazione, nel rispetto delle scadenze indicate nel successivo comma 3, il comune può rendere disponibili i seguenti strumenti:
 - A. informative rese pubbliche mediante pubblicazione sul sito istituzionale e mediante distribuzione capillare sul territorio comunale,
 - B. calcolatore on-line, per il calcolo autonomo dell'imposta e la stampa del modello F24 per effettuare il versamento.
 - C. Predisposizione e/o invio del modello F24 precompilato da parte dell'ufficio competente. In caso di mancato invio dei modelli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base degli immobili assoggettabili alla stessa, nei termini di cui ai successivi commi.
2. La TASI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, approvato con D.M.
3. Il pagamento del tributo avviene in due rate con scadenza 16 giugno e 16 dicembre. La prima rata è calcolata sulla base dell'importo dovuto per il primo semestre, calcolato applicando le aliquote o la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente o, in mancanza, l'aliquota di base. La seconda rata è versata a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, impiegando le aliquote e le detrazioni deliberate per l'anno di competenza. E' comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno.

4. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da uno dei contitolari anche per conto degli altri.
6. La Giunta Comunale può stabilire differenti termini per i versamenti, per situazioni particolari.

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 63. Dichiarazione

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Per la presentazione della dichiarazione TARI restano ferme le specifiche norme regolamentari disposte dagli artt. 30 e 31 del presente regolamento.
2. Per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme legislative e quanto disposto dall'art. 53 del presente regolamento.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.

Art. 64. Funzionario Responsabile IUC

1. A norma dell'articolo 1, comma 692 della Legge n. 147/2013 la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della IUC a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla tassa stessa, ove consentito dalla legge.

La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica

ARTICOLO 65. Attività di controllo e verifica.

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato (*indicare da chi, in base alla struttura organizzativa dell'ente*), dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

- d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.

Art. 66. Accertamento

1. Relativamente all'attività di accertamento svolta ai fini della determinazione della TARI, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138

2. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.

L'avviso deve essere notificato al soggetto passivo, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata.

3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo, non ne riproduca il contenuto essenziale.

4. Contenuto essenziale degli avvisi di cui al comma 2 del presente articolo:

- a. Motivazione dell'atto di cui al comma precedente;
- b. Indicazione dell'Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
- c. Indicazione del Responsabile del procedimento;
- d. Indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;

- e. Indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
- f. Il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento;
- g. La sottoscrizione del Funzionario responsabile IMU.

5. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, tassa, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

6. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato.

7. La Giunta Comunale, tenendo conto anche delle capacità operative dell'ufficio tributi, può individuare, per ciascun anno di imposta, sulla base di criteri selettivi informati a principi di equità e di efficienza, i gruppi omogenei di contribuenti o di immobili da sottoporre a controllo.

8. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 67. Sanzioni

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'Imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% della tassa dovuta, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% della tassa non versata, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 65, comma 1, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 68. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

3. La misura annua degli interessi può essere determinata dal Comune nei limiti dei 3 punti percentuali di variazione rispetto al tasso di interesse legale.

Art. 69. Rimborsi.

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 68, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

3. Non si fa luogo al rimborso quando l'importo totale dello stesso (comprensivo di interessi) non risulta superiore a € 10,00.

4. Nel caso di rimborso della tassa giornaliera di cui all'art. 22 del presente regolamento l'importo di cui al comma 3 del presente articolo viene determinato in € 2,00 per anno d'imposta.

Art. 70. Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica all'imposta unica comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

Art. 71. Riscossione Coattiva

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 66, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

Art. 72. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Art. 73. Importi Minimi

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore:

- a € 10,00 per quanto riguarda la Tassa sui Rifiutidi cui alla Parte I del presente regolamento;
- a € 2,00 per quanto riguarda la Tassa sui Rifiuti giornaliera di cui all'art. 22 della Parte I del presente regolamento;
- a € 10,00 per quanto riguarda l'Imposta Municipale Propria di cui alla Parte II del presente regolamento;
- a € 10,00 per quanto riguarda Tassa sui Servizi Indvisibili di cui alla Parte II del presente regolamento.

2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo dovuto per ciascun tributo, comprensivo di interessi e sanzioni è inferiore ad € 10,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 74. Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 75. Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

Art. 76. Entrata in vigore e Norme finali

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.

2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARES, nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

Art. 77. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 78. Disposizioni transitorie

1. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 79. Disposizioni per l'anno 2016 e seguenti

1. La gestione della Tassa sui rifiuti è affidata, al soggetto che, alla data del 31 dicembre 2013, svolgeva il servizio di gestione dei rifiuti della previgente forma di prelievo sui rifiuti.

ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani ai sensi della Deliberazione di C.C. n. 03 del 11.03.2013

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.), compresa la manutenzione del verde ornamentale;

- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- rifiuti verdi.

ALLEGATO B

Classificazione delle categorie prevista dalle tabelle 3a e 4a del D.P.R. n. 158/99, per i Comuni con più di 5.000 abitanti

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Cinematografi e teatri
03. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Esposizioni, autosaloni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Case di cura e riposo
10. Ospedali
11. Uffici, agenzie, studi professionali
12. Banche ed istituti di credito
13. Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23. Mense, birrerie, hamburgerie
24. Bar, caffè, pasticcerie
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26. Plurilicenze alimentari e/o miste
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club

ALLEGATO C

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, al fine di associare le superfici delle attività eventualmente adibite ad usi diversi da quelli previsti nel precedente elenco inserito nell'allegato A con quelle che presentano maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti, si adotta la seguente tabella di attribuzione della categorie:

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto Asilo nido, Omni, Colonia Elioterapica, Sale riunioni
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta Deposito autoveicoli, autotrasportatore, commercio all'ingrosso di qualsiasi genere
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi Piazzole di rifornimento coperte, Sala giochi
6	Esposizioni, autosaloni Esposizioni di mobili, camini, concessionarie auto
13	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli Lavasecco, Ipermercati di generi non alimentari
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze Erboristeria
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato Tapezzeria, Negozi di articoli etnici, Videonoleggio, Enoteca, Negozi di coppe e targhe, Negozi di articoli caccia e pesca
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista Toelettatura per cani (esclusa la vendita di accessori), negozi di abbronzatura
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista Imbianchino, calzolaio, restauratore, gommista, riparatore di elettrodomestici, orafo e riparazione orologi
21	Attività artigianali di produzione beni specifici Artigiano con produzione conto terzi, laboratorio odontotecnico, laboratori di pasticceria, pane e pasta, gelaterie senza vendita al pubblico.
24	Bar, caffè, pasticcerie Pasticcerie e gelaterie con somministrazione sul posto
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari Panificio inteso come produzione e vendita di pane e/o pasta fresca, gastronomia, pizza

	d'asporto Kebab. Tutte queste tipologie di attività devono essere con produzione e vendita al pubblico ma senza somministrazione.
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio Pizza d'asporto, Serre con vendita diretta detenute da commercianti

ALLEGATO D – LINEE GUIDA PER IL COMPOSTAGGIO

Punto 1 - Oggetto e finalità

Il Comune di Brembate di Sopra intende promuovere il compostaggio dei residui organici al fine di contribuire a ridurre la produzione di rifiuti indifferenziati con effetti positivi sull'ambiente e ridurre i costi di smaltimento a carico della collettività.

Con la presente guida si intendono fornire indicazioni sulla corretta pratica di compostaggio e norme precise per l'ottenimento di un incentivo economico premiante tale attività.

Punto 2 - Definizione

Il compostaggio si realizza con la raccolta differenziata dei rifiuti organici che non vengono conferiti al servizio di raccolta pubblica, ma accumulati direttamente dal produttore e trattati al fine di compiere la trasformazione in *compost*.

Il compostaggio è un sistema di trattamento domiciliare dei rifiuti organici provenienti dalle piccole aree verdi (sfalci d'erba, piccole potature, fiori recisi e simili) e dall'attività domestica (scarti di cucina: frutta e vegetali soprattutto). Dalla trasformazione di detti rifiuti si ottiene il *compost*, ovvero un terriccio soffice e ricco di sostanze nutritive da riutilizzare per arricchire il terreno del proprio orto o giardino.

Punto 3 - Metodologie di compostaggio

I metodi di compostaggio consentiti da questo regolamento sono i seguenti:

- a. cumulo;
- b. utilizzo compostiera auto costruita;
- c. utilizzo compostiera commerciale.

I contenitori per il compostaggio devono essere posizionati all'aperto e poggiare su suolo naturale.

Il sito di compostaggio dovrà essere posizionato in modo da non arrecare danno o molestie al vicinato, con particolare riguardo alla modalità della lettera a. precedente.

Il *compost* deve essere utilizzato su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, e non può essere conferito durante la raccolta domiciliare o presso il centro di raccolta comunale.

Punto 4 - Rifiuti compostabili

Possono essere avviati al compostaggio:

- scarti di cucina: frutta e verdura, pane, pasta, gusci di uova, ossa e residui vegetali in genere;
- scarti provenienti dal giardino: foglie, trucioli di legno, rametti, potature, fiori recisi, sfalci d'erba;
- materiali compostabili in modica quantità in quanto incidono negativamente sul processo di compostaggio: bucce di agrumi, fondi di caffè, cenere, avanzi di carne, pesce, salumi e formaggi.

Punto 5 - Agevolazioni tributarie

Chi svolge la pratica del compostaggio ha diritto ad una riduzione percentuale del tributo relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani secondo la percentuale stabilita dall'art.28 bis comma 1) del presente regolamento.

Tale agevolazione dovrà essere richiesta a norma e nel rispetto delle condizioni dei successivi punti 6 e 7.

Punto 6 - Condizioni per l'agevolazione

Perché i contribuenti possano ottenere l'agevolazione devono:

- a. svolgere correttamente l'attività di compostaggio per tutti i rifiuti consentiti senza conferimento degli stessi alla raccolta domiciliare. Solo per quantità elevate di rifiuti compostabili (es. tagli di

erba, siepi), difficilmente utilizzabili nella quotidiana attività di compostaggio, è consentito il ricorso al Centro di Raccolta (c.d. Stazione Ecologica). Le metodologie corrette per l'effettuazione del compostaggio sono definite nei precedenti punti 3 - 4;

b. essere residenti o avere la sede legale nel Comune di Brembate di Sopra e in regola con il pagamento della Tassa sui rifiuti -TARI;

c. praticare il compostaggio utilizzando un contenitore o cumulo ben definito e unico per ogni nucleo familiare. Eventuali strutture abitative con più famiglie dovranno avere più luoghi di compostaggio distinti in modo da poter verificare, per ogni famiglia, il corretto svolgimento dell'attività di compostaggio;

d. disporre di un orto, giardino o parco privato, per le utenze domestiche pari ad almeno 40 metri quadrati, dove poter utilizzare il compost prodotto;

e. dare disponibilità ai controlli sull'effettivo svolgimento della pratica del compostaggio che verranno realizzati come dal successivo punto 8.

Punto 7 - Procedura per l'agevolazione

L'agevolazione può essere richiesta tramite attestazione resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 (dichiarazione sostitutiva di certificazione) in qualsiasi momento dell'anno con efficacia dal 1° gennaio successivo eccetto quelle pervenute entro il 28/02 che avranno efficacia dal 1° gennaio precedente. Per l'anno 2016 l'agevolazione può essere richiesta entro il 31/07.

La richiesta ha validità annuale e dovrà essere ripetuta per ogni anno successivo entro il 28 febbraio.

La cessazione della pratica del compostaggio, che comporterà l'immediata perdita dell'agevolazione, dovrà essere comunicata tempestivamente per non incorrere nelle sanzioni previste al successivo punto 8.

La modulistica per la domanda di agevolazione e per la comunicazione di cessazione del compostaggio è reperibile all'Ufficio Tributi del Comune di Brembate di Sopra e sul sito internet del Comune.

Punto 8 - Controlli e sanzioni

Le verifiche sul corretto svolgimento dell'attività di compostaggio saranno svolte a campione, senza alcun preavviso, da parte di personale incaricato ed appartenente all'Amministrazione Comunale.

Nel caso venga rilevato il non corretto svolgimento dell'attività di compostaggio verrà revocata l'agevolazione tariffaria con efficacia dal 1° gennaio precedente all'ispezione e verrà applicata la sanzione per infedele dichiarazione.

Inoltre potranno essere applicate le sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace a norma dell'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445.